



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 194 DI DATA 18 Giugno 2015**

OGGETTO:

Bioenergia Trentino S.r.l. – insediamento di Faedo (TN), località Cadino.
Autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2847 di data 23 dicembre 2011, recante “*L.P. 29 agosto 1988, n. 28. - Progetto definitivo "Impianto CICLO VERDE di recupero rifiuti organici per la produzione di biogas e ammendante a Cadino", nel Comune di Faedo, proposto dalla ditta Bio Energia Trentino srl - Valutazione favorevole con prescrizioni*”;

vista l'autorizzazione rilasciata sotto forma di parere con la determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 357 di data 28 novembre 2011, modificata con le determinazioni del medesimo Dirigente n. 561 di data 25 novembre 2013, n. 168 di data 19 settembre 2014 e n. 240 di data 13 novembre 2014 e da ultimo con la propria determinazione n. 283 di data 16 dicembre 2014, alla ditta BioEnergia Trentino s.r.l. (in seguito Ditta), con sede legale in Trento, via Verdi, 19, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti urbani non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12), per un quantitativo massimo pari a 44.480 tonnellate/anno, presso la sede operativa sita in Faedo (TN), località Cadino, sulle pp. ff. 1056/2, 1050, 1052, 1054, 1055/2, 1256/1 C.C. Faedo;

vista l'autorizzazione rilasciata sotto forma di parere con la determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 359 di data 28 novembre 2011, successivamente modificata con le determinazioni del medesimo Dirigente n. 418 di data 30 luglio 2013 e n. 20 di data 21 gennaio 2014, per le emissioni in atmosfera sia di tipo convogliato sia di tipo diffuso prodotte nella sede operativa in parola;

vista l'autorizzazione rilasciata sotto forma di parere con la determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 358 di data 28 novembre 2011, successivamente modificata con le determinazioni del medesimo Dirigente n. 197 di data 29 giugno 2012 e n. 647 di data 31 dicembre 2013, allo scarico nel canale denominato “*ex fosso di Cadino*” delle acque reflue industriali provenienti dal dilavamento dei piazzali (acque meteoriche potenzialmente contaminate da rifiuti - FORSU, ramaglie, triturato - e da eventuali sversamenti accidentali di oli dovuti alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici) dell'impianto in parola;

considerato che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”, ha definito alcune nuove categorie di attività che sono da assoggettare ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA), tra cui in particolare la categoria 5.3, lettera b), dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa all'attività di “*recupero (...) di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: 1) trattamento biologico*”;

rilevato che presso lo stabilimento la Ditta effettua l'attività di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (operazione di recupero R3) per un quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi pari a

44.480 tonnellate/anno, e pertanto il quantitativo giornaliero di rifiuti recuperati è superiore alla soglia di 75 Mg precedentemente menzionata;

vista la nuova domanda di AIA presentata in data 11 settembre 2014, ns. prot. n. 481207, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, successivamente integrata in data 28 gennaio 2015, ns. prot. n. 46058, in data 21 aprile 2015, ns. prot. n. 212771, in data 13 maggio 2015, ns. prot. n. 255455, e in data 15 maggio 2015, ns. prot. n. 260150, n. 260249, n. 260290 e n. 260366, con la quale la Ditta chiede di adeguare l'attività da essa svolta alla suddetta normativa e contestualmente chiede le seguenti modifiche alle autorizzazioni vigenti:

- domanda di autorizzazione a tre nuove emissioni di inquinanti in forma diffusa in atmosfera derivanti dall'attività di deposito ed eventuale triturazione di biomassa ligneo cellulosa vergine (indicate con le sigle D8, D9 e D10 nella planimetria denominata "Punti di emissione" allegata alle integrazioni del 21 aprile 2015);
- domanda di autorizzazione agli scarichi civili provenienti dai servizi igienici degli uffici in vasca a tenuta (indicata con il numero 13 nella planimetria denominata "Stoccaggi accessori" trasmessa in data 13 maggio 2015);
- modifica del calcolo del volume da destinare alla raccolta delle acque di prima pioggia (dai primi 15 minuti ai primi 5 mm di pioggia);
- modifica delle modalità di stoccaggio di alcuni rifiuti all'interno del capannone (rifiuti decadenti dalla selezione della FORSU: da container a cumulo; digestato: da vasca a cumulo o container; ...);
- modifica della tipologia di deposito di alcune materie prime (gasolio, biomassa ligneo cellulosa, ...);
- modifica della definizione di lotto: non si ragiona più in termini di lotto, ma le analisi si eseguono sui *cumuli* (il *cumulo* è definito come la quantità di materiale in ingresso/uscita che costituisce una biocella) e sulle *partite* (la *partita* è definita come la quantità di rifiuto che compone una platea (in ingresso/uscita), formata da uno o più cumuli estratti dalle biocelle);
- eliminazione dal PGO (Piano di Gestione Operativa) dell'indicazione dei tempi di ritenzione nei digestori e in compostaggio (biossidazione e maturazione), in quanto possono variare in base alla stagionalità, alla qualità del materiale in ingresso, ...;
- modifica della frequenza o modalità di analisi di alcuni parametri (es. eliminazione analisi semestrali sul triturato; modifica della modalità di misura del pH del digestato; modifica della frequenza di misura dell'IRD a fine biossidazione e maturazione: da mensile a bimestrale; modifica frequenza misura parametri compost: da mensile a trimestrale; ...);
- modifica della frequenza di lavaggio pneumatici: attualmente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in forma diffusa stabilisce di lavare i pneumatici dei mezzi sia in ingresso sia in uscita: stante la modalità di conferimento dei rifiuti (le ruote non entrano mai in contatto con i rifiuti nello stabilimento), la Ditta chiede di poter effettuare il lavaggio dei pneumatici solo dei mezzi che vengono a prelevare il compost;

vista la nota di data 19 gennaio 2015, ns. prot. n. 24964, con la quale lo scrivente Servizio comunica l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'AIA;

vista la deliberazione n. 1789 del 30 agosto 2013, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il nuovo tariffario delle prestazioni ed ha stabilito che la tariffa per ottenere il rilascio di una nuova AIA è pari al 50% di quella stabilita in ambito nazionale dal D.M. 24 aprile 2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

visto che con la nota del 28 gennaio 2015, ns. prot. n. 46058, la Ditta ha certificato di aver pagato l'importo dovuto per il rilascio della nuova AIA;

considerato che l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, così come stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006;

visto l'accordo di programma sottoscritto in data 26 gennaio 2010 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Faedo e dalla ditta Bioenergia Fiemme S.p.A. (ora Bioenergia Trentino S.r.l.) per la costruzione e per l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Faedo, approvato ai sensi dell'art. 68 bis del T.U.L.P. con deliberazione della Giunta provinciale n. 350 di data 27 febbraio 2009;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1910 del 8 settembre 2011, recante "*Approvazione della localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di un'area per la costruzione e per l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Faedo*", così come modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2080 del 30 settembre 2011, di localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 65 e 66 del T.U.L.P., delle aree contraddistinte dalle pp.ff. 1056/2, 1050, 1052, 1054, 1055/2, 1256/1, C.C. Faedo ai fini della costruzione e dell'esercizio del suddetto impianto;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 891 di data 30 maggio 2014 che consente il conferimento all'impianto in parola anche di 5.000 tonnellate/anno di frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Provincia autonoma di Bolzano per la durata di due anni dalla data del primo ricevimento in impianto, ai sensi e per gli effetti del punto 5) del disposto della sopra citata deliberazione n. 1910 del 8 settembre 2011;

visto il Piano di Gestione Operativa trasmesso in data 13 maggio 2015, ns. prot. n. 255455, volto a definire le modalità di conduzione e gestione delle varie fasi del processo, specificando le procedure osservate per garantire il buon funzionamento dell'impianto, la qualità del prodotto finale e contenere gli impatti negativi connessi alle emissioni in ambiente;

vista la planimetria relativa all'organizzazione impiantistica ed alle zone adibite alle operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti denominata "*Stoccaggi di processo*" e la planimetria relativa agli stoccaggi delle materie prime e dei rifiuti prodotti dall'impianto, trasmesse in data 13 maggio 2015, ns. prot. n. 255455;

vista la tavola denominata "*Planimetria rete ricircolo/smaltimento acque nere e di processo*" trasmessa in data 15 maggio 2015, ns. prot. n. 260366, relativa al sistema di raccolta delle acque meteoriche che vengono a contatto con i rifiuti e dei reflui prodotti nell'impianto;

considerato che questo Servizio ha effettuato gli adempimenti previsti dall'articolo 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito web (<http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/>) di un annuncio con gli estremi della domanda di AIA presentata dalla Ditta;

preso atto che non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico nel termine stabilito dall'articolo 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 15 giugno 2015, ns. prot. n. 313565, convocata con nota di data 18 maggio 2015, ns. prot. n. 264322, che riporta l'approvazione degli allegati alla presente determinazione, comprensivi delle modifiche autorizzative richieste dalla Ditta sopra elencate, e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato in data 13 maggio 2015, ns. prot. n. 255455;

considerato in particolare che nel corso della Conferenza dei Servizi del 27 maggio 2015 APPA e SAVA hanno convenuto di effettuare con cadenza biennale una verifica del rispetto delle condizioni contenute nell'AIA e nel PMC ed una verifica sulle emissioni in atmosfera identificate con le sigle E1 ed E2;

acquisito in Conferenza dei Servizi il parere favorevole del Comune di Faedo in ordine agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, nonché in riferimento all'introduzione di tre nuove emissioni di inquinanti in forma diffusa in atmosfera e alla domanda di autorizzazione agli scarichi civili provenienti dai servizi igienici degli uffici in vasca a tenuta;

considerato che l'art. 29 octies, comma 3, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“il riesame con valenza ... di rinnovo dell'autorizzazione”* è disposto *“quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*;

preso atto che il titolare dell'AIA non aderisce ad alcun sistema di gestione ambientale;

preso atto che, a norma dell'articolo 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);

visto l'articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, a tenore del quale *“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto”*;

visto inoltre l'articolo 29-septies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

valutato che lo stabilimento in questione soddisfa i requisiti indicati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ai fini della riduzione globale dell'inquinamento;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante *“disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”* in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi (operazione R13) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di € 25.822,84, e per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con recupero di materia (operazioni R12, R3, R1) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 00/61/149.15 di data 26 maggio 2015 (ns. prot. n. 285301, di data 28 maggio 2015), emessa dalla Cassa Rurale di Aldeno e Cadine – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Aldeno (TN), via Roma, 1, per l'ammontare di € 51.645,68, a copertura dell'attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12) e dell'attività di stoccaggio con eventuale raggruppamento di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (operazioni R13 e R12), come stabilito dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione riguardante l'idoneità tecnico-economica della Ditta;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'AIA, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli contenuti nell'Allegato 2 *“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”* allegato alla presente determinazione;

stabilito di raccomandare l'osservanza di ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 alla presente determinazione (*“Raccomandazioni”*);

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*;

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA e la parte quarta inerente la gestione dei rifiuti;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;


determina

1. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'impianto di stoccaggio, digestione anaerobica con recupero di energia e successivo compostaggio (operazioni di recupero R13, R12, R1 e R3) di rifiuti organici non pericolosi costituiti principalmente da FORSU e rifiuti a matrice ligneo cellulosa, gestito dalla ditta Bioenergia Trentino S.r.l., con sede legale in Trento, via Verdi, 19, presso la propria sede operativa sita in Faedo (TN), loc. Cadino;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 2 "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" alla presente determinazione e delle seguenti prescrizioni generali:
 - la Ditta effettua autonomi controlli sulle emissioni relativamente agli inquinanti indicati nell'Allegato 2, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate, dandone preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Faedo (TN);

- i dati relativi ai suddetti autonomi controlli sono trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Faedo (TN) secondo le modalità indicate nell'Allegato 2, allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato;
 - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell'Allegato 2 sopra menzionato i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste;
 - la Ditta, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscono significativamente sull'ambiente, deve informare tempestivamente il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, l'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed il Comune di Faedo (TN), anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 42 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - la Ditta deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste lo stabilimento deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;
3. di stabilire che il bacino di utenza dell'impianto in oggetto è quello definito in sede di localizzazione;
 4. di concedere alla Ditta, per ragioni di emergenza, occasionalmente e per quantitativi strettamente necessari all'innescio biologico, l'utilizzo di un inoculo proveniente dal territorio di altre Regioni, previa comunicazione preventiva allo scrivente Servizio e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente del periodo in cui verrà effettuata tale operazione, dei quantitativi di inoculo che verranno inseriti nell'impianto e della provenienza di tale materiale, rispettando comunque il quantitativo massimo di 44.480 t/anno di rifiuti trattabili;
 5. di rammentare che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero a rinnovo, nei casi previsti dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006;
 6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
 7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia

di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);

8. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934;
9. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Bioenergia Trentino S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Faedo (TN), al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia, al Servizio Antincendi e protezione civile ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
10. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



SG/om

Allegati:

- Allegato 1: rapporto istruttorio;
- Allegato 2: valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni;
- Allegato 3: raccomandazioni.